



Eredità: come ripartire le quote ereditarie senza testamento

È venuto a mancare mio padre. Non c'è testamento e gli eredi siamo mia madre e noi 3 figli. Lo stato patrimoniale alla sua morte è risultato essere: - un immobile a lui intestato, acquistato in regime di separazione dei beni. - 2 libretti al portatore uno a nome di mio padre ed uno a nome di mia madre, aperti entrambi negli ultimi 5 anni, ma in regime di comunione dei beni. Come dovranno essere ripartite le quote ereditarie?

È corretto quello che ci hanno anticipato, alcuni professionisti, a proposito della divisione: - l'immobile 1/3 a mia madre con diritto di abitazione e gli altri 2/3 in parti uguali tra i 3 figli; i libretti al portatore si sommano e gli eredi si dividono solo il 50% della somma (perché il 50% è di mia madre in quanto in comunione dei beni) 1/3 a mia madre e gli altri 2/3 in parti uguali tra i 3 figli.

Mia madre donerà il suo patrimonio ad una sola figlia, qual è la quota disponibile che può donare senza ledere la legittima degli altri due fratelli?

Se poi mia sorella per evitare di liquidare i fratelli, si dovesse trasferire a casa di mia madre, agli altri due fratelli è dovuto qualcosa visto che sono parzialmente intestatari dell'immobile?

Quanto riferito al lettore da altri colleghi è corretto.

Difatti, in presenza del **coniuge** superstite e dei **discendenti** (figli legittimi e naturali), al primo tocca la metà dell'**eredità**, in concorso con un solo figlio, ovvero di un terzo se i figli sono due o più, ai quali spettano invece i due terzi, suddivisi in parti uguali.

Pertanto, nel caso che interessa al lettore, con riguardo all'**immobile**, spetterà 1/3 della **quota** a sua madre, con diritto di **abitazione**, così come previsto all'art. 540 del codice civile, mentre a lui spetterà 1/3 dei rimanenti 2/3 dell'immobile. Stessa cosa con riguardo ai libretti al portatore: al lettore saranno destinati 1/3 di 2/3 della metà dei **libretti** al **portatore**, in quanto l'altra metà era già di **proprietà** di sua madre. Per chiarire, si riporta un esempio chiarificatore. Un libretto contenente € 6.000,00 sarà suddiviso in questo modo:

- € 3.000,00 già di proprietà della madre,
- € 1.000,00 sempre alla madre, l'equivalente di 1/3 del rimanente,
- € 2.000,00 (i restanti 2/3) da dividere tra i tre fratelli in parti uguali.

Con riguardo alla **donazione** che farà la madre del lettore alla figlia, essa dovrà limitarsi alla quota messa a disposizione dalla **legge**. Nel caso specifico, in mancanza di **testamento**, il **patrimonio** dovrà essere diviso tra gli eredi in parti uguali. Pertanto, la madre potrebbe donare in vita solo 1/3 del proprio effettivo patrimonio. Diversamente ci sarebbe una **lesione** della **legittima**. Va da sé che la donazione rientrerà nella futura **successione** (all'atto della morte della madre) e potrà essere impugnata per lesione con un'**azione** di **riduzione** ai sensi dell'art. 557 del codice civile: *“La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il*

legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario".

Infine, con riguardo al **trasferimento** presso la casa ereditata, la situazione è un pò più complessa in quanto la madre del lettore vanta il **diritto** di abitazione su quell'immobile e l'eventuale trasloco della propria figlia sarebbe riconosciuto dalla legge come mera ospitalità essendo presente un rapporto di **parentela** stretta (madre - figlia).

Tuttavia, quando verrà a mancare la madre, il lettore potrà contestare che l'immobile è stato abitato da sua sorella e che l'eventuale deprezzamento dell'immobile sia addebitabile anche a lei. In tal modo, riuscirebbe insieme all'altro fratello ad accrescere la quota d'immobile di sua spettanza, a danno della sorella inquilina dell'immobile, che ne ha - viceversa - sfruttato i vantaggi, abitandoci fino a quel momento.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***